
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Richiesta di risarcimento danni morali e materiali: vuol dire tutti i danni...e la pretesa al risarcimento del danno biologico non può considerarsi nuova.

Con la formula inerente il risarcimento "dei danni morali e materiali" si intende una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti.

Ne segue che la pretesa al risarcimento del danno biologico non può considerarsi come nuova.

Il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.3.2014, n. 5509

...omissis...

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza avrebbe ritenuto inammissibile in appello, in quanto nuova, la domanda di risarcimento del danno biologico subito dalla xxxx pur avendo essi chiesto, con la citazione, la liquidazione dei danni morali e materiali.

1.1.- Il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano chiesto in primo grado - come si apprende dalla sentenza impugnata - il risarcimento "dei danni morali e materiali" e dunque avevano formulato una domanda risarcitoria comprensiva di tutti i danni subiti. In tale situazione, la statuizione di

inammissibilità della domanda, per novità, appare di difficile comprensione.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda di risarcimento del danno morale di xxx. è stata rigettata in quanto egli era solo concepito, ma non ancora nato, al momento del fatto.

2.1.- Il mezzo è fondato. Queste Corte ha infatti affermato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati.

3.- Il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

p.q.m.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014